

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi Prot. 59402/A1903A del 25 giugno 2018.

Comune di Savigliano (CN). Soc. SAVIDIS Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 18/06/2018.

Premesso che:

il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2018 dalle ore 10.40 alle 11.00 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni 53056/A1903A del 06/06/2018.

In data 30/05/2018 (pervenuta in Regione Piemonte il 30/05/2018) la società Savidis Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Savigliano la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale classico, tipologia G-CC1 di mq. 3.000, lotto B del PEC, autorizzato con DCS n. 13114/17.1 del 21/09/2005, tramite l'accorpamento di esercizi di vicinato in una media struttura di vendita, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Via Saluzzo 65 in una localizzazione L1 del Comune di Savigliano, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n.191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414/99.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 18/06/2018, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla società Savidis Srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 13114/17.1 del 21/09/2005 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 3.000, nella determinazione dirigenziale n. 268 del 16/09/2004 di autorizzazione urbanistica rilasciata in sanatoria per la realizzazione della M-SAM4 di mq. 2.500, ai sensi dell'art. 26 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 29 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale G-CC1 di 3.000 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, contenente le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Savigliano;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo espresso con nota prot. n. 44426 del 12/06/2018;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 16 del 31/10/2017 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 13114/17.1 del 21/09/2005 per l'attivazione del centro commerciale classico, tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 3.000 settore alimentare e non alimentare, ubicato in Via Saluzzo, 65 in una localizzazione L1 del Comune di Savigliano;

vista la determinazione dirigenziale n. 268 del 16/09/2004 di autorizzazione urbanistica rilasciata in sanatoria per la realizzazione della M-SAM4 di mq. 2.500, ai sensi dell'art. 26 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 628 del 20/10/2016 di esclusione del progetto del G-CC1 di 3.000 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 s.m.i.;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 comma 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla società Savidis Srl, relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale classico, attivo e operante, tipologia G-CC1 di mq. 3.000, lotto B del PEC, autorizzato con DCS n. 13114/17.1 del 21/09/2005, tramite l'accorpamento di esercizi di vicinato in una media struttura di vendita, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Via Saluzzo, 65 in una localizzazione L1 del Comune di Savigliano, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n.191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414/99, con le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale classico G-CC1 di mq. 3.000 settore alimentare e non alimentare, così composto:
- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1 media mista M-SAM4 | mq. 2.500 |
| 1 media extralimentare M-SE2 | mq. 401 |
| 1 es.di vicinato | mq. 99 |
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 7.554;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale classico tipologia G-CC1, con superficie di vendita mq. 3.000 deve essere non inferiore a mq. 7.150 pari a posti auto n. 275 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 3.777 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 1.858;

2. di rilasciare l'autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 13114/17.1 del 21/09/2005 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 3.000, nella determinazione dirigenziale n. 268 del 16/09/2004 di autorizzazione urbanistica rilasciata in sanatoria per la realizzazione della M-SAM4 di mq. 2.500, ai sensi dell'art. 26 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 29 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del G-CC1 di 3.000 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, contenente le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Savigliano (CN), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 comma 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario Via Pisano, 6 - Torino.

IL PRESIDENTE
della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO